



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- BRANDIMARTE MASSIMO
- MARTURANO CATALDO
- ALESSANDRINO RICCARDO
-
-
-
-

SEZIONE 3

Presidente

Relatore

Giudice

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 978/11

UDIENZA DEL

11/07/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

493

PRONUNCIATA IL:

11 LUG. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 LUG. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA



Il Segretario
IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

- sul ricorso n. 978/11
depositato il 22/03/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° AVV. [REDACTED] TARSU/TIA 2004
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° AVV. [REDACTED] TARSU/TIA 2005
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° AVV. [REDACTED] TARSU/TIA 2006
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° AVV. [REDACTED] TARSU/TIA 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° AVV. [REDACTED] TARSU/TIA 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° AVV. [REDACTED] TARSU/TIA 2009
- contro: COMUNE DI SAVA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO.150 74100 TARANTO TA

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. [REDACTED], per il tramite del dottore commercialista Vito Montanaro, ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento TARSU, spediti a mezzo posta dal Comune di SAVA, relativi agli anni dal 2004 al 2009, compresi, per la mancata presentazione della denuncia di occupazione o detenzione dell'immobile sito in Contrada Torre.

Il ricorrente rendeva i motivi di contestazione dei quali chiedeva l'accoglimento con il contestuale annullamento degli atti impugnati.

Il Comune di Sava il 24.06.2011, costituendosi in giudizio, ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.S. 6562/11.

La Commissione con ordinanza 307 del 06.07.2011 ha rigettato l'istanza di sospensione.

Il sig. [REDACTED] per il tramite del dott. Montanaro ha depositato istanza di fissazione di udienza come da ricevuta N.S. 3141/13.

All'udienza dell'11.07.2013 si sono presentati

1. il dott. Vito Montanaro che ha insistito sulla inesistenza delle notifiche degli atti riportandosi, nel merito, ai propri scritti e
2. la dott.ssa Irene Di Mauro per il Comune che ha confermato la legittimità dell'operato dell'Ente per cui il ricorso va rigettato.
3. La Commissione si è riservata la decisione.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente contesta:

1. Inesistenza della notifica perché il Comune di Sava si è avvalso per la spedizione degli atti di un soggetto privato invece di utilizzare il servizio postale fornito su tutto il territorio nazionale dall'Ente Poste al quale il dlgs 261/99 riserva la esclusività dell'invio di raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie;
2. Violazione degli artt. 59,62,65,66,68,71,72,73,74,76,77 del dlgs 507/1993.

L'Ente Impositore controdeduce alle articolate contestazioni del contribuente con argomentazioni puntuali supportate da documenti a sostegno della legittimità del suo operato per cui la Commissione OSSERVA:

1. Le sentenze prodotte dalle parti relativamente alla pregiudiziale in tema di notificazione degli avvisi di accertamento TARSU spediti dal Comune di Sava a mezzo posta privata dimostrano che la stesso Collegio e l'identico relatore hanno cambiato orientamento per cui si rende quanto appresso:




2. La notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il d.lg. 22 luglio 1999 n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio.
3. La conferma ulteriore è avvenuta con la Cass. 2262/1013” In tema di notifiche a mezzo posta , il d.lg. 22 luglio 1999 n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/Ce, all'art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata , non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lg. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti”
4. Il Comune non ha dimostrato l'osservanza di quanto la Cassazione, nella sua funzione di nomofilachia, ha stabilito per cui la produzione degli avvisi di ricevimento non rileva ai fini della validità della notificazione degli atti.
5. Il Collegio condividendo l'insegnamento della S.C. e ritenendo la questione preliminare assorbente delle altre(*che sono state contrastate correttamente dal Comune con motivazioni immuni da vizi logici e giuridici*), accoglie il ricorso. Spese compensate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Taranto 11.07.2013

Il Relatore estens.



Il Presidente

